



28 FEB 2025

**Oggetto: Contenzioso Tamà Vittorio/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Fabio Contarino**

### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

#### **Premesso**

Che nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina RG. 2630/19 tra le parti Tamà Vittorio /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 292/25 del 20/02/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 6.105,77 oltre ad € 414,79 per spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 2.804,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 3.303,92 da distrarsi all'avv. Fabio Contarino, come da conteggio allegato ed inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 9.824,48

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### **VISTI:**

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### **D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 9.824,48 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 292/25 del 20/02/25 del Tribunale di Messina il pagamento della somma di € 6.520,56 in favore di Tamà Vittorio nato a Messina il 02/08/84 c.f. TMAVTR84M02F158Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT85R 02008 82530 000104 801552 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 3.303,92 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Fabio Contarino nato a Messina il 9/07/69 c.f. CNTFBA69L09F158L tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 02008 16530 000110 111499 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*



Ufficio Sinistri &lt;ufficiosinistri@autostradesiciliane.it&gt;

**Pagamento condanna Sent. n. 292 del 20.02.2025 - CATNEW 18 - 2398 - CAS c. Tamà Vittorio - Trib. ME  
( Aucelluzzo ) - R.G. 2630 del 2019**

1 messaggio

Daniele Failla <[studiolegalemigliore@hotmail.it](mailto:studiolegalemigliore@hotmail.it)>

24 febbraio 2025 alle ore 09:03

A: "Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l." <[cpasquinelli@sircus.it](mailto:cpasquinelli@sircus.it)>, "ufficiosinistri@autostradesiciliane.it" <[ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it)>

Spett.le CAS e Service Lercari,

dando seguito all'ultima mia sottoriportata, V trasmetto i conteggi in dettaglio, trasmessimi a mezzo PEC dal Collega avversario, per il pagamento degli esiti dell'allegata Sentenza n. 292/2025, resa dal Tribunale di Messina Dott.ssa Maria Militello, a definizione del proc. N. 2630/2019 R.G. in oggetto, **completi di IBAN dell'Attore-danneggiato ed IBAN del suo difensore Distrattario in Sentenza**, unitamente a doc. id. e cod. fisc. dell'Attore-danneggiato e del suo difensore nonchè ricevute di bonifico somme in favore del CTU.

Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento in favore dell'Attore-danneggiato **Tamà Vittorio al suo IBAN: IT85R0200882530000104801552 - CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1K02, che troverete anche nell'allegato file "IBAN Tamà" trasmessomi dal Collega avversario per la debita verifica, della somma totale di € 6.520,56 relativa alla sorte capitale di condanna + interessi + rimborso CTU , così come condannato in Sentenza.**

E quanto al totale di € 3.303,92 in favore del difensore attoreo, Distrattario come da sentenza, Avv. Fabio Contarino, a titolo di spese legali relative alla sentenza di condanna, all'IBAN di questo difensore: IT82L0200816530000110111499, che troverete nell'allegato file "Conteggi spese legali" per la debita verifica di correttezza.

Si conferma la regolarità dei conteggi.

Le spese di registrazione Sentenza rimangono a carico del CAS.

Nell'attesa di ricevere copia degli eseguiti bonifici per confermare al Collega l'avvenuto pagamento e l'estinzione del debito di Sentenza, si augura buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

P.S.

mia fattura caricata su Nextstep

**Da:** Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <[cpasquinelli@sircus.it](mailto:cpasquinelli@sircus.it)>**Inviato:** giovedì 20 febbraio 2025 22:05**A:** 'Daniele Failla' <[studiolegalemigliore@hotmail.it](mailto:studiolegalemigliore@hotmail.it)>; [ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it) <[ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it)>**Oggetto:** R: Trasmissione Sent. n. 292 del 20.02.2025 - CATNEW 18 - 2398 - CAS c. Tamà Vittorio - Trib. ME ( Aucelluzzo ) - R.G. 2630 del 2019

Grazie, Avvocato, faccia avere i conteggi sia a noi che al CAS. Dovremmo essere entro i 10.000 euro che è la franchigia del CAS e in tal caso sarà il CAS , come sempre, a procedere ai due bonifici. Altrimenti ci accorderemo col CAS sul da farsi. Un cordiale saluto

**Da:** Daniele Failla [mailto:[studiolegalemigliore@hotmail.it](mailto:studiolegalemigliore@hotmail.it)]**Inviato:** giovedì 20 febbraio 2025 11:20**A:** Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l.; [ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it)**Oggetto:** Trasmissione Sent. n. 292 del 20.02.2025 - CATNEW 18 - 2398 - CAS c. Tamà Vittorio - Trib. ME ( Aucelluzzo ) - R.G. 2630 del 2019

Spett.li CAS e Service Lercari,

Vi trasmetto in allegato la Sentenza n. 292/2025 del 20/02/2025, definitoria del procedimento in oggetto, con la quale il Tribunale di Messina, Dott.ssa Maria Militello, **ha accolto la domanda risarcitoria attorea per totali € 6.105,77** ( a fronte di € 15.613,69 in citazione) **oltre interessi, con condanna del CAS anche alle spese di lite.**

V'è distrazione al difensore delle spese legali.

Richiederò a breve, come di consueto, a controparte i conteggi e tutta la documentazione necessaria al pagamento di quanto condannato in Sentenza, onde evitare l'inizio dell'azione esecutiva, che provvederò ad inoltrarti non appena trasmessimi dal Collega Attoreo.

Buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

P.S.

seguirà mia fattura caricata su Nextstep ( posizione CATNEW)

Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA  
I SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

**TRA**

**TAMÀ VITTORIO (C.F. TMAVTR84M02F158Y)**, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Contarino, per procura in atti

-*ATTORE* -

**E**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,** rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Failla, per procura in atti

-*CONVENUTO* -

**OGGETTO:** responsabilità *ex 2051 c.c.*

**CONCLUSIONI:** come da memorie in atti.

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con atto di citazione, notificato in data 14/05/2019, Tamà Vittorio conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, dinanzi a questo Tribunale, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 01/03/2018, alle ore 21:15 circa, lungo l'autostrada



A20, direzione di marcia Palermo-Messina, allorquando, mentre si trovava alla guida della BMW X3, tg. EF675HE - di sua proprietà -, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 92+950, in un tratto di strada curvilineo e a doppio senso di circolazione, non illuminato, aveva trovato sull'asfalto al centro della carreggiata percorsa dei rami e dei tronchi di albero – imprevedibili, inevitabili e non segnalati – e, pur cercando di non urtarli, non vi era riuscito, riportando danni al veicolo.

L'attore allegava che sul luogo del sinistro, nel tentativo di evitare i detriti presenti sull'asfalto, aveva sfiorato un altro veicolo fermo sulla destra, il quale, a sua volta, aveva impattato contro gli stessi; che erano intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sant'Agata di Militello, che redigevano rapporto di intervento; che il veicolo BMW X3 aveva riportato danni per € 15.613,69, come da perizia di parte.

Affermava la responsabilità contrattuale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ovvero, in via gradata, la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti nella misura indicata o della diversa somma da individuarsi all'esito del giudizio, oltre interessi.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane che, pur non disconoscendo la verificazione del sinistro, ne escludeva la riconducibilità, attribuendolo al caso fortuito, attesa la forte burrasca di vento, dotata di carattere eccezionale e imprevedibile, che si era verificata il giorno del sinistro e che aveva causato la caduta di molti alberi in diversi punti dell'autostrada. Contestava, infine, la pretesa risarcitoria, ritenuta eccessiva.

Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di CTU sul veicolo BMW X3.

All'udienza dell'11/10/2023, la causa veniva rinviata, per la discussione orale, all'udienza del 7/06/2024, successivamente differita al 21/11/2024, attesa l'esigenza di definire prioritariamente le cause più antiche della presente.

All'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**RITENUTO IN DIRITTO**



Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025

La domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione. Con riguardo al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto e il nesso di causalità, oltre al danno subito, mentre il custode risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.

Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2020, n. 11096; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4495/2011).

In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, animali vaganti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).

La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. *riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull'obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza* (cfr. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass.



19/05/2011, n. 11016). Ha, altresì, affermato che “*In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza*” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6651).

Nel caso di specie, la dinamica del sinistro descritta dall'attore ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla testa Novelli Jasmine, moglie dell'attore, la quale si trovava in compagnia di quest'ultimo sulla vettura coinvolta nel sinistro ed ha dichiarato che il mezzo sul quale viaggiava aveva urtato dei rami e tronchi d'albero adagiati sull'asfalto, al centro della carreggiata. Ha precisato che si trattava di “*un grosso tronco d'albero che occupava tutta la [loro] carreggiata, in un tratto di strada a doppio senso di marcia*”, che ostruiva per intero la carreggiata. La testa ha, altresì, chiarito che il veicolo stava circolando lungo l'autostrada in direzione Palermo-Messina, in un tratto di strada curvilineo a doppio senso di circolazione, sprovvisto di illuminazione e buio e che l'albero occupava l'intera carreggiata, non essendo l'accesso all'autostrada interdetto né l'ostacolo era stato segnalato.

L'attore ha, altresì, depositato in giudizio il “*Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose*” redatto dalla Polizia Stradale di Sant'Agata di Militello, intervenuta sul luogo del sinistro, nel quale si legge, che si è trattato di “*urto contro ostacolo accidentale*”, in condizioni di traffico scarso, con illuminazione mancante, condizioni meteorologiche di vento, in un tratto di strada con una carreggiata, a doppio senso di circolazione.

Gli agenti intervenuti hanno evidenziato che il sinistro per cui è causa si è verificato sull'autostrada A20, nella direzione di marcia Palermo-Messina, nei pressi del km 92+950, in un tratto di strada in curva e a doppio sensi di circolazione, a causa di alberi caduti sulla carreggiata che invadevano sia la corsia di emergenza sia la corsia di marcia, unica corsia per i



Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025

veicoli che procedevano in direzione Palermo-Messina e che “*i veicoli circolavano a velocità moderata e che gli ostacoli non erano prevedibili e non [erano] visibili*”.

Peraltro, il fatto in sé non è stato contestato dal Consorzio che, piuttosto, ha escluso e la sua responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, attesa la ricorrenza del caso fortuito, da ricondurre alle forti raffiche di vento – di carattere burrascoso – che hanno interessato la regione siciliana, dove era stata, altresì, diramata allerta meteorologica. Il convenuto ha, invero, dedotto che la caduta degli alberi sulla sede stradale era da ricondurre esclusivamente al vento e che nulla il Consorzio avrebbe potuto fare per evitarla.

Ebbene, la presenza dell’albero sull’intera carreggiata dell’autostrada e le modalità del sinistro appaiono confermate, oltre che dalla testimonianza della Novelli, anche dal successivo verbale di constatazione dell’incidente della Polizia Stradale e dal rapporto del Centro Radio del CAS.

Sicché il nesso di causalità tra la *res* custodita e il danno patito dall’odierno attore può dirsi integrato.

Occorre a questo punto verificare se, come dedotto dall’odierno convenuto, la presenza degli alberi sulla sede autostradale possa configurare un’ipotesi di caso fortuito, idoneo a interrompere il rapporto eziologico o se la condotta dell’attore abbia concorso nella causazione del sinistro.

Ebbene, la testimonianza della Novelli e la documentazione versata in atti permettono di accettare che la corsia autostradale su cui si è verificato il sinistro e quella di emergenza, aventi andamento di curva destrorsa, erano completamente invase da alberi e rami (come si evince dal rilievo della Polizia stradale e dal rapporto del Centro Radio), e fossero sprovviste di illuminazione.

Va aggiunto che gli agenti di Polizia Stradale intervenuti non hanno ritenuto di elevare nei confronti di Tamà Vittorio alcuna sanzione amministrativa, accertando l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo al conducente del veicolo BMW (e degli altri veicoli coinvolti) in ragione della presenza dell’ostacolo e della imprevedibilità ed inevitabilità dello stesso, atteso che il



Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025

sinistro si è verificato alle ore 21:15 circa, in una curva a doppio senso di circolazione e in mancanza di illuminazione.

Infine gli agenti hanno accertato che, a causa dell'urto, il veicolo ha riportato danni. Orbene, tale ultima circostanza unitamente al fatto che il veicolo BMW avesse impattato lievemente contro il veicolo che lo precedeva senza arrecargli alcun danno ha indotto la Polizia Stradale a presumere che Tamà stesse mantenendo una velocità moderata.

Da parte sua, il Consorzio si è limitato a produrre la copia di un articolo, asseritamente pubblicato sul sito [www.meteoweb.eu](http://www.meteoweb.eu) il 28/02/2018, nel quale si dà atto di una non meglio specificata allerta meteo a livello nazionale, per il susseguirsi di Buran e Scirocco, del quale ultimo erano state ipotizzate raffiche fino a 100 km/h tra Sicilia Tirrenica e Stretto di Messina.

Ha, inoltre, prodotto la scala di Beaufort, relativa alla classificazione della forza del vento, e il registro delle richieste di intervento e segnalazioni pervenute al centro radio dell'ANAS con riferimento alla data del sinistro (1/03/2018), nella quale risulta la segnalazione del sinistro e i successivi interventi.

Tuttavia, la parte convenuta non ha provato che, in concreto, per il 1° marzo 2018 è stata diramata una allerta meteorologica né che il vento eventualmente verificatosi sia stato di intensità eccezionale e che interessato con tali peculiarità la zona in cui si è verificato il sinistro.

A ciò si aggiunga che la convenuta non ha offerto la prova del tipo di albero piantato lungo l'autostrada e della sua idoneità a resistere al vento in relazione ai luoghi, né di avere provveduto, nel corso del tempo, ad interventi di manutenzione, idonei a scongiurare eventuali pericoli per la circolazione dei veicoli.

Le considerazioni esposte, unitamente alla circostanza che non risulta integrata – da parte del CAS – la prova del fortuito, consentono, quindi, di accogliere la domanda *ex art. 2051 c.c.* e di condannare il Consorzio al risarcimento del danno subito dall'attore.

L'accoglimento della domanda nei termini che precedono consente di non valutare quella formulata ai sensi dell'*art. 2043 c.c.*

Tamà ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria BMW X3 a causa del sinistro, nella misura di € 15.613,69 iva inclusa e, a tal fine, ha depositato in giudizio una consulenza di



Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025

parte, redatta dal perito Giuseppe D'Angelo, e un preventivo di € 15.648,00 dell'autocarrozzeria Novelli.

Orbene, con riferimento ai danni riscontrati sul veicolo, i verbalizzanti della Polizia Stradale hanno indicato i danni al veicolo in “*cofanò anteriore striato, mascherina anteriore striata, fiancata dx più montatura striata, parafango anteriore dx striato; parabrezza frantumato; danni meccanici da accettare*”.

In giudizio è stato escusso il teste Giuseppe D'Angelo, perito di parte attrice, il quale ha confermato che l'autovettura BMW X3, di proprietà di Tamà Vittorio, presentava danni per il cui ripristino era necessaria la spesa di € 15.613,69 iva inclusa, come da perizia dallo stesso redatta il 12/07/2018.

Nel corso del giudizio è stata espletata CTU sul mezzo incidentato, eseguita a riparazioni ultimate, sulla base della documentazione fotografica depositata tempestivamente da parte attrice all'atto della costituzione in giudizio del 17/05/2019.

Il CTU nominato, perito assicurativo Elisabetta D'Angelo, ha accertato che il veicolo attoreo ha riportato danni per complessivi € 5.170,00 iva inclusa. Tale importo è stato quantificato dal consulente sulla scorta dei costi “*in vigore all'epoca dell'evento riferita alla data del sinistro (marzo 2018)*” (v. pag. 10 CTU), tenuto conto dei costi dei ricambi da sostituire e delle riparazioni effettuate, la cui consistenza è stata verificata per mezzo di *spessimetro* di marca “*Tecpel*”.

Le conclusioni della consulente - adeguatamente supportate da accertamenti strumentali e da logiche argomentazioni –, peraltro non seriamente contestate dalle parti, vanno condivise.

Pertanto, il Consorzio per le Autostrade Siciliane va condannato a rifondere a Tamà Vittorio la somma di € 5.170,00, attualizzati in € 6.105,77, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.

Non risulta, peraltro, applicabile alcuna decurtazione ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emersa in giudizio una condotta colposa dell'attore, in considerazione delle circostanze del sinistro e della velocità tenuta al momento del fatto.



Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025

Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente il convenuto va condannato alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese, liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore del *decisum* (scaglione fino a 26.000,00, parametri prossimi ai minimi, in ragione della relativa semplicità della controversia e dell'attività processuale svolta) in euro 2.804,00, importo così determinato: € 460,00 per la fase di studio (minimo), € 389,00 per la fase introduttiva (minimo), € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre € 264,00 a titolo di contributo unificato e bollo, da distrarre in favore dell'avv. Fabio Contarino, che si è dichiarato antistatario (comparse conclusionali)

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del CAS.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2630/2019 R.G., vertente tra Tamà Vittorio (attore) e Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
2. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane a pagare, in favore di Tamà Vittorio, la somma di € 6.105,77, già attualizzata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 2.804,00 oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. sulle somme liquidate a titolo di onorario, da distrarre in favore dell'avv. Fabio Contarino.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del CAS.

Così deciso in Messina il 19.2.2025



Sentenza n. 292/2025 pubbl. il 20/02/2025  
RG n. 2630/2019  
Repert. n. 477/2025 del 20/02/2025

Il Giudice

*Maria Militello*

*Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.*



Avv. Fabio Contarino  
Via C. Battisti n. 265 98123 Messina  
CF. n. CNTFBA69L09F158L P.I. n. 02526590837

Sig.  
TAMA' VITTORIO  
cf. TMAVTR84M02F158Y

### PREAVVISO DI PARCELLA

#### Prestazioni professionali

Onorario\Competenze professionali	€	2.540,00
Spese generali 15%	€	381,00
Spese Bollo	€	2,00
Cpa 4% su € 2.923,00	€	116,92
Totale	€	3.039,92
+ Spese esenti	€	264,00
<b><u>TOTALE</u></b>	€	<b><u>3.303,92</u></b>

Messina 21\02\25

coordinate bancarie

IBAN : IT 82 L 02008 16530 000110111499 UNICREDIT MESSINA  
PIAZZA CAIROLI

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – così come modificata dalla Legge 208\15. Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67

Regime forfettario

EUR NOVELLI JASMINE,TAMA' VITTORIO

Gentile Signore/Signora  
le confermiamo che in data 17/02/2022 abbiamo ricevuto una disposizione di bonifico con le seguenti caratteristiche:

**Ricevuta di bonifico****DATI ORDINANTE**

Ordinante:	NOVELLI JASMINE,TAMA' VITTORIO
Causale:	Acconto per operazioni peritali su Bmw x3 EF675HE
Importo:	200,00
Divisa:	EUR
Data esecuzione:	17.02.2022
CRO/TRN:	1101220480066079
Tipo Bonifico:	Ordinario

**DATI BENEFICIARIO**

Beneficiario:	D'Angelo Elisabetta
Conto di accredito:	IT 76K06 17516502000000587380
Banca beneficiario:	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOV
Filiale:	AGENZIA 1 - MESSINA

## Note importanti:

Si ricorda che sarà possibile annullare il bonifico:  
- Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi  
o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.  
- Il bonifico su nostra banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.

Cordiali Saluti,  
Unicredit

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali dalla Banca  
**UniCredit S.p.A.** **Sede Legale e Direzione Generale:** Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano. **Albo dei Gruppi Bancari:** cod. 2008.1 - Cod ABI 02008.1  
unicredit.it

EUR NOVELLI JASMINE,TAMA' VITTORIO

Gentile Signore/Signora  
Le confermiamo che in data 07/11/2022 abbiamo ricevuto una disposizione di bonifico con le seguenti caratteristiche:

**Ricevuta di bonifico****DATI ORDINANTE**

Ordinante:	NOVELLI JASMINE,TAMA' VITTORIO
Causale:	Saldo consulenza tecnica d'ufficio proc. civile n.2630/2019
Importo:	214,79
Divisa:	EUR
Data esecuzione:	07.11.2022
CRO/TRN:	1101223110323449
Tipo Bonifico:	Ordinario

**DATI BENEFICIARIO**

Beneficiario:	Elisabetta D'angelo
Conto di accredito:	IT 76K06 17516502000000587380
Banca beneficiario:	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOV
Filiale:	AGENZIA 1 - MESSINA

## Note importanti:

Si ricorda che sarà possibile annullare il bonifico:  
- Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi  
o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro  
le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.  
- Il bonifico su nostra banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna  
viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in  
caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00  
del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.

Cordiali Saluti,  
Unicredit

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali dalla Banca  
**UniCredit S.p.A.** **Sede Legale e Direzione Generale:** Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano. **Albo dei Gruppi Bancari:** cod. 2008.1 - Cod ABI 02008.1  
unicredit.it

**studiolegalemigliore@hotmail.it**

---

**Da:** fabio.contarino@pec.it  
**Inviato:** venerdì 21 febbraio 2025 11:16  
**A:** 'DANIELE FAILLA'  
**Oggetto:** R: Richiesta conteggi + IBAN + Doc. Id. per pagamento esiti Sentenza n. 292/2025 - Tamà Vittorio c. CAS - Trib. Messina (Militello) - R.G. 2630/2019  
**Allegati:** Anteprima fattura Tama' VTr.doc; 2024-11-20 12-36.pdf; Bonifico n.1101220480066079.pdf; Bonifico n.1101223110323449.pdf; carta d'identità e dodice fiscale contarino fabio.pdf; aecb8ceb-2e00-4557-8618-4da089346b72.jpg

Gent.mo Avvocato,  
invio quanto richiesto ( conteggi, documenti, ricevute bonifici ctu, iban completo di Tamà Vittorio ).

Sorte capitale € 6.105,77 ( interessi legali di 2 gg. ovviamente non calcolati )  
Spese Ctù € 414,79 ( il saldo della Ctù sarà a carico di parte soccombente )  
TOTALE in favore di Tamà Vittorio € 6.520,56 .

Oltre competenze legali coma da anteprima allegata.

Le spese di registrazione della sentenza verranno sostenute dal CAS.

Cordiali saluti.

Fabio Contarino

**Da:** DANIELE FAILLA <daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it>

**Inviato:** giovedì 20 febbraio 2025 19:47

**A:** fabio.contarino@pec.it

**Oggetto:** Richiesta conteggi + IBAN + Doc. Id. per pagamento esiti Sentenza n. 292/2025 - Tamà Vittorio c. CAS - Trib. Messina (Militello) - R.G. 2630/2019

Gent.mo Collega,  
in virtù degli esiti di condanna disposti in favore del Suo assistito Tamà Vittorio con l'allegata Sentenza n. 292/2025 resa dal Tribunale di Messina, Dott.ssa Militello, a definizione del procedimento N. 2630/2019 R.G., Le comunico che **il CAS mio assistito, e per esso la Compagnia Esteria che ne cura il rischio**, intende dare spontaneo adempimento a quanto condannato in Sentenza.

Le chiedo, pertanto, gentilmente di **trasmettermi i conteggi in dettaglio del dovuto, secondo il p.q.m., per quanto a pagarsi sia all'Attore-danneggiato e sia al Lei difensore giusta distrazione delle spese di lite, corredati dai rispettivi riferimenti bancari ed IBAN nonché il Codice BIC/SWIFT ( per bonifico estero)** per il pagamento che avverrà solo a mezzo bonifico bancario, **nonché gentilmente copia del documento d'identità e codice fiscale fronte-retro** dello Attore-Danneggiato e del difensore per come richiestomi dalla Mandante trattandosi di Ente Pubblico.

**Per il rimborso delle spese di CTU è necessario fornire il debito**

**documentale quietanzato che dimostri l'avvenuto pagamento (saldo e/o acconto) al CTU da parte del Suo assistito e sarà disposto solamente il rimborso di quanto idoneamente documentato come già pagato al CTU e secondo il p.q.m.**

Nell'attesa di quanto sopra, porgo cordialità.

Avv. Daniele Failla